

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE UNIONE FAMILIARE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARESE VA VIA DE CRISTOFORIS
5

Numero REA: VA - 1157

Codice fiscale: 00197860125

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-06-2015 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
al N. 130466 REG.
N. 20027 REG.

-----STATUTO-----
TITOLO I-----
DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA -----
Art.1 (Costituzione e denominazione) -----
E' costituita con sede nel Comune di Varese la So-
cietà cooperativa denominata:-----
-----"COOPERATIVA SOCIALE UNIONE FAMILIARE"-----
La Cooperativa potrà istituire, con delibera
dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agen-
zie e rappresentanze anche altrove. -----
Art. 2 (Durata) -----
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) di-
cembre 2100 (duemilacento) e potrà essere proroga-
ta con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto
di recesso per i soci dissenzienti. TITOLO II-----
SCOPO -OGGETTO-----
Art. 3 (Scopo mutualistico) -----
La Società Cooperativa Sociale, conformemente
all'art. I lettera a) della legge 8 novembre 1991
n. 381 si propone, con spirito mutualistico e sen-
za fine speculativo di perseguire l'interesse ge-
nerale della comunità alla promozione umana ed
all'integrazione sociale attraverso attività di
servizi socio educativi, di accrescimento cultura-
le e di gestione del tempo libero, nello spirito
della solidarietà sociale e della promozione umana
volti ai soci ed a utenti terzi (giovani, anziani,
extracomunitari, etc).-----
Inoltre la cooperativa si prefigge come scopi
quelli di: -----
creare luoghi che siano alternativa alla banalità
con la bellezza nell'accoglienza, nell'arte e
nell'alimentazione. Che accolgano e raccolgano
persone con vivacità e voglia di stare insieme,
che esprimano il desiderio di far crescere e con-
dividere interessi verso il bello del paesaggio
inteso come rispetto per l'ambiente che ci circonda;
della comunità, intesa come quartiere, città,
mondo; del cibo ... in tutti i sensi e dell'arte e
dell'essere. -----
In particolare tali attività potranno essere: ----
-Promozione dell'ascolto della persona e delle sue
problematiche;-----
-Promuovere, diffondere e sostenere le attività
musicali, culturali ed artistiche di ogni genere,
attraverso spettacoli, eventi ed incontri musicali
e culturali, anche con la gestione di attività ric-
ettive, di pubblico esercizio e di ristorazione;
-Presentazione, offerta e vendita di cibi con pro-
dotti, preferibilmente del territorio, nel rispet-



to del lavoro della terra e dell'uomo;-----
-Laboratori/giochi per promuovere l'attività della cooperativa nei confronti del territorio, inteso come quartiere, città, mondo, ove è sita l'attività al fine di favorire l'incontro tra anziani, bambini, genitori e territorio;-----
-Attività per i diversamente giovani e/o abili onde promuoverne la motilità nonché l'incontro tra vissuto e esperienze differenti;-----
-Attività sportive finalizzate alla promozione della salute personale e del ben-essere anche mediante incontri con la bellezza dell'arte, del cibo, della cultura; -----
-Attività di comitati ed associazioni aventi finalità di tipo sociale, culturale ed artistico; ----
-Attività di promozione dello scambio di ore (esempio banca del tempo) e di auto-aiuto in ambito sociale, scolastico, psicologico ed ambientale;
-Ogni altra attività avente finalità sociale.-----
La cooperativa, retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata, si ispira ai principi base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce; questi principi sono la mutualità, la solidarietà sociale, la democraticità, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, ed in rapporto ad essi agisce. -----
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. -----
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori e volontari -l'autogestione responsabile dell'impresa.-----
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci lavoratori alle migliori condizioni economiche sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi



paesaggistico e naturalistico, produrre e distribuire spettacoli teatrali, musicali e di altro genere;-----

-promuovere e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo dell'Unione Europea;-----

-realizzare attività di ricerca, sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enucleate, anche mediante la pubblicazione di articoli, quaderni, libri, supporti audio ecc. e strumenti multimediali.-----

La società inoltre si propone di giovare all'economia dei consumatori acquistando generi di consumo alle migliori condizioni possibili per somministrarle al minuto ai soci ed al pubblico. La società potrà compiere altresì tutte le operazioni commerciali, industriali o finanziarie che dal consiglio d'amministrazione saranno ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale. La società può provvedere alla raccolta del risparmio soltanto tra i propri Soci al fine di utilizzare il risparmio raccolto per un migliore raggiungimento degli scopi sociali. E' compito del Consiglio di Amministrazione raccogliere i depositi a risparmio, liberi da ogni vincolo, rilasciare le ricevute delle somme introitate, restituire a vista l'ammontare delle richieste di rimborso e corrispondere il tasso di interesse annuo del 5% (cinque per cento). -----

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.-----

La società deve considerarsi, nell'interesse generale dei soci, apartitica. -----

TITOLO III -----

SOCI COOPERATORI -----

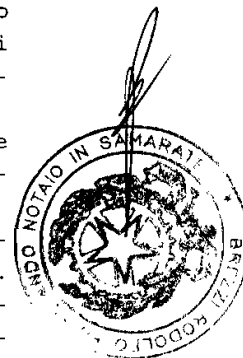
Art. 5 (Soci cooperatori)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche,

anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e -in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo; 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge; -----
3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa. -----
Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. -----
Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa, se non autorizzati dal consiglio di amministrazione.-----
Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-----
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. -----
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----



La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.-----
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. -----
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa. -----
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. -----
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:
a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----
b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; -----
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.-----
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.-----
Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto. -----
Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci. -----
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.-----
Art. 7 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica; -----
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; -----
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;-----
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;-----
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----

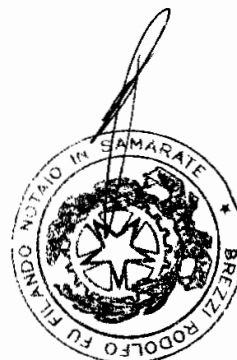
Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; -----
- b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.-----

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: -----

- a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;--
- b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute. -----

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti



punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----

f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica;-----

g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----

h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. -----

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.-----

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. -----

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Art. 8 (Obblighi dei soci)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: -del capitale sottoscritto; -----

-dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; -----

-del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:-----

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali, ed esplichino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;----

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa. -----

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:-----

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.--
La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa. -----

Art. 9 (perdita della qualità di socio)-----

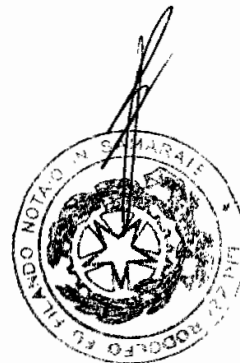
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.-----

Art.10 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio: -----

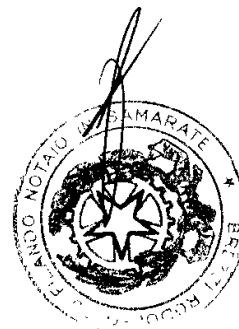
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;-----

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentanea-



mente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;-----
d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.-----
Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa. -----
Il recesso dei soci volontari è libero.-----
Il recesso non può essere parziale.-----
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.-----
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----
Per i rapporti mutualistici il recesso, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.-----
Art. 11 (Esclusione)-----
L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:-----
a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;-----
b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 7 (sette) giorni per adeguarsi;-----

c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 7 (sette) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----
svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa se non autorizzati dal consiglio di amministrazione; -----
d) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.-----
L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.-----
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----
L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.-----
L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.--
Art. 12 (Morte del socio)-----
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14. -----
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----
Art. 13 (Rimborso della quota)-----
I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinqllies, comma 3, del codice civile.-----



Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio. -----

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.-----

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale. -----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.-----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fomite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

TITOLO IV -----

SOCI SOVVENTORI -----

Art. 15 (Soci sovventori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.-----

Art.16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)-

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono

rappresentati da quote nominative trasferibili se autorizzati dal consiglio di amministrazione.-----

La quota ha un valore minimo pari ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).-----

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.-----

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)-----

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. -----

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. -----

Art. 18 (Deliberazione di emissione) -----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in ore dei soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione. -----

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)-----

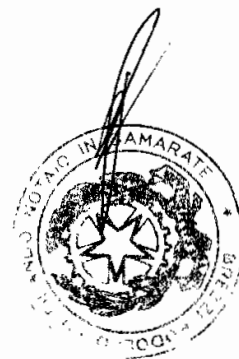
I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:-----

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;-----

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori; -----

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale; ---

d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati: -----



- 1 voto fino a 1.000,00 (mille virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;-----
- 2 voti oltre a 1.000,00 (mille virgola zero zero) euro fino a 2.000,00 (duemila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto; -----
- 3 voti oltre 2.000,00 (duemila virgola zero zero) euro e fino a 3.000,00 (tremila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;-----
- 4 voti oltre 3.000,00 (tremila virgola zero zero) euro e fino a 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto; -----
- 5 voti oltre 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto.-----

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;-----

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 (due) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso. -----

TITOLO V-----

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 20 (Elementi costitutivi) -----

Il patrimonio della società è costituito: -----

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;-----

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;-----

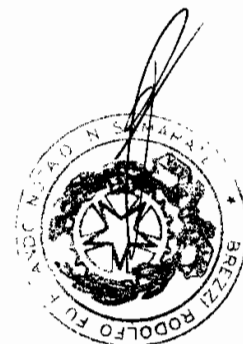
2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;-----

4) dalla riserva straordinaria;-----

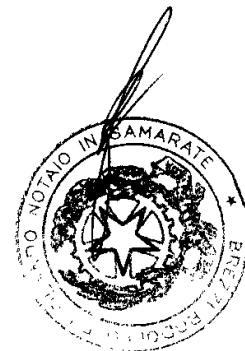
5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea

e/o prevista per legge.-----
Le riserve indivisibili per disposizione di legge
o per statuto non possono essere ripartite tra so-
ci né durante la vita sociale né all'atto dello
scioglimento della Società.-----
Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)--
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a
vincoli volontari, né essere cedute con effetto
verso la Società fatto salvo il diritto di reces-
so.-----
Art.22 (Bilancio d'esercizio)-----
L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni
anno.-----
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammi-
nistrativo provvede alla redazione del progetto di
bilancio.-----
Il progetto di bilancio deve essere presentato
all' Assemblea dei soci per l'approvazione entro
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora
venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo
richiedano particolari esigenze relative alla
struttura ed all'oggetto della Società, segnalate
dall'Organo amministrativo nella relazione sulla
gestione o, in assenza di questa, nella nota inte-
grativa al bilancio.-----
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla
destinazione degli utili annuali destinandoli: ---
a) a riserva legale indivisibile nella misura non
inferiore a quella stabilita dalla legge;-----
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11
della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura previ-
sta dalla legge medesima;-----
c) a remunerazione del capitale dei soci sovvento-
ri; -----
d) ad eventuale rivalutazione del capitale socia-
le, nei limiti ed alle condizioni previsti
dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;-----
e) ad eventuali dividendi in misura non superiore
al limite stabilito dal codice civile per le coo-
perative a mutualità prevalente.-----
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli uti-
li, ferme restando le destinazioni obbligatorie
per legge, alla costituzione di riserve indivisi-
bili, oppure a riserve divisibili tra i soci non
cooperatori.-----
L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione
di utili ai soli soci non cooperatori nella misura
massima prevista per le cooperative a mutualità



prevalente.-----
Art. 23 (Ristorni) -----
L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-
L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti. -----
I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.-----
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori. -----
Per i soci lavoratori si terrà conto di: -----
- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;--
- qualifica professionale;-----
- compensi erogati;-----
- tempo di permanenza in cooperativa;-----
- tipologia del rapporto di lavoro.-----
Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.-----
I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.-----
TITOLO VI-----
ORGANI SOCIALI-----
Art. 24 (Organi sociali)-----
Sono organi della Cooperativa:-----
a) l'Assemblea dei soci;-----
b) l'Organo amministrativo;-----
c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.-----
Art. 25 (Funzioni dell' Assemblea)-----

L'Assemblea:-----
a) approva il bilancio e destina gli utili;-----
b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori; -----
c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo; -----
d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;-----
e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;-----
f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;-
h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto; --
i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;-
j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L. 142/01 e gli eventuali regolamenti interni;-----
k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;-----
l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;-----
m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.-----
Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti g) e k) deve essere redatto da un Notaio.-----
L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26. -----
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. -----
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. -----
Art. 26 (Convocazione dell'assemblea) -----
L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della



seconda, convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----
L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.---
L'avviso deve essere affisso nella sede sociale ed in ogni sede secondaria della cooperativa, almeno otto giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.-----
In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci ai recapiti risultanti dal libro soci, a mezzo posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.-----
L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22. -----
L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.-----
In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----
Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)-----
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.----
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28. -----
Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.-----
Art. 28 (Voto ed intervento)-----

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19. -----

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:-----

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. -----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.-----

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.-----



I soci persone giuridiche sono rappresentati in
Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da
altro soggetto dai medesimi designato.-----
Per le votazioni si procederà normalmente col si-
stema dell'alzata di mano, o con altro metodo de-
liberato dall'Assemblea, legalmente consentito. Le
elezioni delle cariche sociali avverranno, a mag-
gioranza relativa, per alzata di mano, per accla-
mazione o con altro sistema legalmente deliberato
dall'Assemblea.-----
Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)-----
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consi-
glio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vi-
cepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla
persona designata dall'Assemblea stessa, col voto
della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla
nomina di un Segretario, anche non socio. La nomi-
na del Segretario non ha luogo quando il verbale è
redatto da un Notaio.-----
Funzione, poteri e doveri del Presidente sono re-
golati dalla legge.-----
Art. 30 (Amministrazione)-----
La Società è amministrata, con scelta da adottarsi
dall'Assemblea al momento della nomina, da un Con-
siglio di Amministrazione composto da un numero di
Consiglieri variabile da tre a nove eletti
dall'Assemblea che ne determina, di volta in vol-
ta, il numero.-----
Il Consiglio di Amministrazione nominato elegge
nel suo seno il Presidente ed un Vicepresidente.--
La maggioranza dei componenti il Consiglio di am-
ministrazione è scelta tra i soci cooperatori op-
pure tra le persone indicate dai soci cooperatori
persone giuridiche.-----
Gli Amministratori restano in carica per tre eser-
cizi o per il periodo determinato dai soci al mo-
mento della nomina.-----
Gli Amministratori sono rieleggibili.-----
Nel caso di dimissioni anticipate le spese di va-
riazione (CCIAA) saranno a carico del dimissiona-
rio. -----
Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)-----
L'Organo amministrativo è investito dei più ampi
poteri per la gestione della Società, esclusi solo
quelli riservati alla decisione dei soci dalla
legge. Gli Amministratori possono delegare parte
delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle ma-
terie previste dall'articolo 2381 del codice civi-
le, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544
del codice civile in materia di ammissione, reces-

so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.-----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedire almeno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: -----

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli ar-



gomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. -----

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. -----

Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)-
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato. Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.--
In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.-----

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)-----
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. -----
Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche. L'Assemblea

può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato. -----

Art. 35 (Rappresentanza)-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. -----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, istitori e Procuratori Speciali.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -----

Art. 36 (Collegio Sindacale)-----

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall' Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall' Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. -----

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, i Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

Essi sono rieleggibili. -----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.-----

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge. -----

TITOLOVII-----

CONTROVERSIE-----

Art.37 (Clausola arbitrale)-----

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali



secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: ----

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;-----

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.-----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. -----

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.-----

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----

Art. 38 (Arbitri e procedimento) -----

Gli arbitri sono in numero di: -----

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;--

b) tre, per le altre controversie;-----

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. -----

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.-----

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, se-

condo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. -----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale. Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.-

TITOLO VIII-----

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 39 (Scioglimento anticipato)-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale) -----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

-a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti; -----

-a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti; -----

-al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.-----



TITOLO IX -----
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----
Art. 41 (Regolamenti)-----
Per meglio disciplinare il funzionamento interno,
e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la
società ed i soci determinando criteri e regole
inerenti lo svolgimento dell'attività mutualisti-
ca, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento
di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà
elaborare appositi regolamenti sottoponendoli suc-
cessivamente all'approvazione dell'Assemblea dei
soci con le maggioranze previste per le modifiche
statutarie. Negli stessi regolamenti potranno es-
sere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Co-
mitati Tecnici, se verranno costituiti. -----
Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità
delle riserve e devoluzione)-----
I principi in materia di remunerazione del capita-
le, di riserve indivisibili, di devoluzione del
patrimonio residuo e di devoluzione di una quota
degli utili annuali ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono
inderogabili e devono essere di fatto osservati.
In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del co-
dice civile la Cooperativa:-----
a) non potrà distribuire dividendi in misura supe-
riore all'interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispet-
to al capitale effettivamente versato;-----
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari
offerti in sottoscrizione ai soci operatori in
misura superiore a due punti rispetto al limite
massimo previsto per i dividendi; -----
c) non potrà distribuire riserve fra i soci coope-
ratori;-----
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della
cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto
soltanto il capitale sociale e i dividendi even-
tualmente maturati, ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----
Art. 43 (Rinvio) -----
Per quanto non previsto dal presente statuto, val-
gono le vigenti norme di legge sulle società coo-
perative. Per quanto non previsto dal titolo VI
del Libro V del codice civile contenente la "di-
sciplina delle società cooperative", a norma
dell'articolo 2519 del medesimo codice si applica-
no, in quanto compatibili, le norme delle società
a responsabilità limitata. -----
Letto e confermato-----

Varese, 30 maggio 2015-----

Firmati: Luigi Vanini - RODOLFO BREZZI NOTAIO ----

Esenti da bollo e' fusi art. 19
Allegato B al D.P.R. 692/72

Copia su supporto informatico conforme al
documento originale su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che
si trasmette ad uso Registro Imprese, in numero
facciate
Samarate. 16 giugno 2015

Luigi Vanini

